

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

Sezione Esecuzioni Immobiliari

Procedimento n. 59 / 2022 R.G.E.

Giudice: Dott.ssa Angela Alborino

Creditore:



contro:



Il C.T.U.

Ing. Dario Michele Pontolillo

Indice

Premessa.....	3
Attività tecniche espletate.....	3
CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.	4
QUESITO n.1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento	5
QUESITO n.2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.....	10
QUESITO n.3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato	22
QUESITO n.4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.	27
QUESITO n.5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene ignorato.	28
QUESITO n.6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.	30
QUESITO n.7: indicare lo stato di possesso attuale dell’immobile.....	35
QUESITO n.8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.	35
QUESITO n.9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.	37
QUESITO n.10: verificare l’esistenza di pesi od oneri di altro tipo.	37
QUESITO n.11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell’immobile e su eventuali procedimenti in corso.....	38
QUESITO n.12: procedere alla valutazione dei beni.	39
QUESITO n.13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.....	44
QUESITO n.14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell’ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.....	44
ALLEGATI	45

Premessa

Con Provvedimento del 30.9.2023, il Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Angela Alborino, ha conferito allo scrivente **Ing. Dario Michele Pontolillo**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il n. 2989, l'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio nell'ambito del Procedimento di Espropriazione Immobiliare n. 59/2022 R.G.E. promosso da [REDACTED]

Oggetto del Procedimento R.G.E. n. 59/2022 è il seguente immobile, ubicato nel Comune di Rionero in Vulture (PZ), in Vico V Cairoli n. 4 (al NCEU *Vico Quinto Benedetto Cairoli n.2*):

- fabbricato per civile abitazione, in Catasto Fabbricati Foglio 35 Particella 2445 Subalterno 1.

Attività tecniche espletate

A seguito dell'incarico ricevuto, lo scrivente CTU dava inizio alle operazioni peritali mediante l'acquisizione di documentazione e dati (visure – planimetrie – mappe – conformità urbanistica e quant'altro occorrente per l'espletamento dell'incarico) presso l'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali e gli Uffici Comunali di Rionero in Vulture (PZ).

Di concerto con il Custode Giudiziario nominato, Avv. Laura GIOSA, veniva fissata per il giorno 15 dicembre 2023 alle ore 17:00 la data dell'accesso all'immobile pignorato.

Quindi in data 15 dicembre 2023 veniva effettuato l'accesso ai luoghi in presenza degli esecutati e, contestualmente, il sottoscritto procedeva alla valutazione della consistenza qualitativa e quantitativa dell'immobile.

In tale occasione, procedeva altresì all'acquisizione di tutta la necessaria documentazione fotografica ed al rilievo geometrico del bene staggito.

Sono state necessarie ulteriori operazioni di accesso ed acquisizione di Atti presso il Comune di Rionero in Vulture, in particolare per l'accertamento della regolarità edilizia ed urbanistica del bene.

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore precedente abbia optato per il deposito dei **certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato**;

oppure:

- se il creditore precedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva**.

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore precedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore precedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il **certificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza al creditore precedente ed al G.E..

Il creditore precedente ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva (dep. in data 24.08.2022).

Nella suddetta certificazione notarile sostitutiva sono indicati esattamente i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati.

La certificazione notarile risale ad un atto di acquisto derivativo trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento (avvenuta in data 04.07.2022 reg.gen. 10198 reg.part. 8656), e precisamente:

- agli esecutati 
 i beni pignorati, identificati in Catasto Fabbricati del Comune di Rionero in

Vulture (PZ) al NCEU fg. 35 p.lla 2445 sub. 1 sono pervenuti in forza di **atto di compravendita del 12.05.2005** rep. 3105 racc. 1293 per notar Zotta, trascritto ai nn. 10652/7104 in data 08.06.2005, da potere di [REDACTED] per la proprietà di 1/1;

- a Lapadula Rosa per la nuda proprietà i beni sono pervenuti per **atto di donazione del 30.12.1995 rep. 90433** per notar Giuratrabocchetti di Rionero in Vulture, trascritto ai nn. 237/2015 in data 10.01.1995, da potere di [REDACTED] con riserva di usufrutto per sé e la [REDACTED] del diritto di usufrutto vitalizio con diritto di accrescimento. Con volture catastali rispettivamente del 09.07.1999 n. 3056.1/2005 e del 08.02.2005 n. 3059.1/2005 si è avuto il ricongiungimento dell'usufrutto in morte di [REDACTED]

Vi è corrispondenza fra il diritto pignorato, come descritto nell'atto di pignoramento - proprietà 1/1 - e i dati riportati nella nota di trascrizione, ossia a [REDACTED] per 1/2 in regime di comunione legale ed a [REDACTED] per 1/2 in regime di comunione legale.

Alla presente Relazione sono riportati in allegato (All. 8) il Certificato di Residenza storico e l'Estratto per riassunto del Registro dell'Atto di matrimonio degli esecutati, dal quale risulta che:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

QUESITO n.1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di

¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"difformità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di **"difformità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.


Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali). I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

I diritti reali pignorati risultano di **Piena proprietà** 

 - nel **Comune di Rionero in Vulture** (PZ), in Vico V Cairoli n. 4 (al NCEU *Vico Quinto Benedetto Cairoli n.2*) – dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati, e precisamente:

- Abitazione di tipo civile, categoria A/4, vani 4,5 - al **Foglio 35 p.la 2445 sub. 1**, Piano Terra e 1°

Non sono state rilevate **difformità formali** nei **dati di identificazione catastale**.




Figura 1 - Estratto Planimetria Catastale – Civile abitazione Foglio 35, Part. 2445, Sub 1

L' U.I. confina a Sud con la part. n. 2447 del C.T. di proprietà di terzi non pignorata, a Ovest con altre U.I. ricadenti nella part. n. 2446 di proprietà di terzi non pignorate, a Est con altre U.I. ricadenti nella part. n. 2444 di proprietà di terzi non pignorate, mentre a Nord confina con Vico V Cairoli (da cui si accede).

Nel seguito si riportano l'estratto di mappa catastale, nonché la sovrapposizione con ortofoto relativa all'area interessata.




Figura 2 - Estratto di mappa catastale Foglio 35 Particella 2445 – Indicazione fabbricato in cui è ubicato l'immobile oggetto della procedura




Figura 3 - Sovrapposizione ortofoto-mappa catastale – Indicazione del fabbricato (NCEU foglio 35 part. 2445) in cui è ubicato l'immobile oggetto della procedura – Fonte: Portale RSDI

QUESITO n.2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegata alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale che non siano stati oggetto di espressa indicazione nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve verificare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** (acquisendolo se esistente) e – in caso di assenza – provvederà ad acquisirlo. Il compenso per l'acquisizione del certificato, forfettariamente predeterminato, è pari ad euro 250,00.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione indicando con apposite didascalie a quale immobile di riferiscano, mediante la indicazione della ubicazione (comune, via, numero) e dei dati catastali.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

In base alla sua ubicazione, conformazione e indivisibilità funzionale, l'Unità Immobiliare staggita forma un LOTTO UNICO.

Il **LOTTO** è formato dalla piena proprietà quota 1/1 in Comune di **POTENZA**, della seguente Unità Immobiliare identificata al **Catasto Fabbricati** della provincia di Potenza, e precisamente:

- **appartamento per civile abitazione**, al Vico V Cairoli n. 4 (al NCEU *Vico Quinto Benedetto Cairoli n.2*), Piano **Terra e 1°**, in Catasto Fabbricati al **foglio 35 p.lla 2445 sub. 1**, cat. A/4, di vani 4,5 - superficie commerciale **mq 84**;

L'immobile è ubicato all'estremità Est del **Centro Storico** del Comune di Rionero in Vulture (PZ), lungo Vico V Cairoli, a circa 90 mt da via Roma, una delle principali direttrici viarie della città.

L'U.I. presenta le seguenti caratteristiche:

- è costituita da un fabbricato di complessivi n. 2 piani fuori terra, la cui costruzione originaria risale ai primi anni 40', interamente ristrutturato nel 2008;
- l'**accesso** avviene in modo diretto dalla strada pubblica (Vico V Cairoli);
- **Altezza utile**: Piano Terra: 2.98 m; Piano 1°: variabile da 2.75 m a 4.00 m
- **Composizione interna**: a piano terra sono presenti un piccolo disimpegno d'ingresso, n. 1 ripostiglio ed un'ampia cucina. Dal disimpegno d'ingresso, mediante una porta scorrevole si accede alla limitrofa e confinante U.I. identificata al NCEU col F. 35 part. n. 2444 sub 4 di proprietà di terzi non pignorata. Dal medesimo disimpegno, mediante una scala interna si accede al piano 1° ove è presente n. 1 camera da letto, n. 1 locale lavanderia, n. 1 bagno e n. 1 piccolo vano ripostiglio; dalla camera da letto e dal locale lavanderia si accede al balcone con affaccio su Vico V Cairoli;
- **Superficie netta utile complessiva interna**: calpestabili **mq 62.92**
- **Superficie netta utile esterna (balcone)**: calpestabili **mq 3.80**
- **Superficie commerciale** (calcolata in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 138/98): **mq 84**;
- **Esposizione**: la facciata principale è esposta a Nord-Est su Vico V Cairoli, sul quale affaccia anche il balcone, mentre le pareti a Nord-Ovest ed a Sud-Est sono in aderenza con altre U.I. di proprietà di terzi non pignorate;
- **Stato di manutenzione**: l'immobile risulta in buono stato di manutenzione.
- **Caratteristiche strutturali**: l'immobile è ubicato in un fabbricato a struttura portante in pietrame e malta al piano terra ed in blocchetti prefabbricati portanti al piano 1°; la copertura è ad unica falda inclinata.

➤ **Caratteristiche interne:**

- tramezzature interne in laterizio intonacato;
- pareti tinteggiate con idropittura;
- pavimenti in gres
- pareti della cucina rivestite con piastrelle in ceramica;
- infissi esterni: in legno e vetro-camera, tutti dotati di avvolgibili in plastica;
- porte interne: in legno massello;
- porta d'ingresso: blindata, in legno + doppio infisso esterno in alluminio;
- pareti dei bagni rivestite con piastrelle in ceramica;
- dotazioni bagno: W.C., bidet, lavandino, doccia.

➤ **Caratteristiche impianti:**

- Impianto idrico-sanitario;
- Impianto di riscaldamento autonomo (a metano) a norma con caldaia da 24 kW; radiatori in ghisa; al piano terra è presenta anche un camino a legna;
- Impianto elettrico a norma, dotato di interruttore magnetotermico;
- citofono;
- Campanello d'ingresso;
- Impianto telefonico (n. 1 presa);
- Impianto TV terrestre (n. 2 prese);

All'atto dell'accesso effettuato in data 15.12.2023 unitamente al Custode nominato, gli immobili sono così risultati:


- l'appartamento per civile abitazione costituisce la dimora abituale del nucleo familiare degli esecutati.

Dalle informazioni acquisite, l'immobile pignorato **non è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (APE)**. Lo scrivente si dichiara sin da ora disponibile alla relativa redazione per l'appartamento, al compenso indicato dal G.E. nel suddetto quesito pari ad € 250,00 oltre oneri previdenziali.

In Fig. 4 si riportano le planimetrie dello stato reale dei luoghi rilevato. Le planimetrie in formato ordinario sono allegate alla presente.

PIANTA PIANO TERRA

Stato reale rilevato



PIANTA PIANO 1°

Stato reale rilevato





Figura 4 - Planimetria dello stato reale dei luoghi – Appartamento Piano Terra e 1°.

Nel seguito si riportano alcune fotografie dello **stato reale** dei luoghi realizzate dallo scrivente in occasione dell'accesso effettuato in data 15.12.2023. La documentazione fotografica completa è compresa tra gli allegati conformemente a quanto richiesto dal G.E.

ESTERNO FABBRICATO



DOCUMENTAZ. FOTOGRAFICA PIANO TERRA



Ingresso





Cucina



Cucina



Ripostiglio



DOCUMENTAZ. FOTOGRAFICA PIANO PRIMO





Bagno






Lavanderia






Camera



Balcone



QUESITO n.3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima; deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Si è proceduto ad acquisire l'**estratto catastale storico** per il bene oggetto della Procedura. Si allegano pertanto:

- Visure catastali storiche acquisite attraverso il canale informatico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza – Servizi Catastali (**Allegato 4**);

Si elencano di seguito tutti i passaggi catastali intervenuti sul bene oggetto della procedura, precisando che **sussiste esatta corrispondenza formale tra quanto indicato nell'atto di pignoramento e le risultanze catastali**.

STORIA CATASTALE - APPARTAMENTO

Catasto Fabbricati, Comune di Rionero in Vulture (PZ)

Foglio n. 35, Particella n. 2445, Sub. 1

Dati della richiesta	Comune di RIONERO IN VULTURE (Codice:H307)
Catasto Fabbricati	Provincia di POTENZA Foglio: 35 Particella: 2445 Sub.: 1

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		35	2445	1			A/4	5	4,5 vani	Totale: 81 m ² Totale: escluse aree scoperte**: 80 m ²	Euro 267,27	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		VICO QUINTO BENEDETTO CAIROLI n. 2 Piano T-1										
Notifica		Notifica effettuata con protocollo n. FZ0262364 del 13/10/2009				Partita		Mod.58				
Annotazioni		-classamento e/o rendita rettificati con procedura di classamento automatico (d.m. 701/94)										

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune H307 - Foglio 35 - Particella 2445

Relazione di Consulenza Tecnica Procedura R.G.E. n. 59/2022

Situazione dell'unità immobiliare dal 14/01/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		35	2445	1			A/4	5	4,5 vani		Euro 267,27	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 14/01/2015 Pratica n. PZ0009998 in atti dal 14/01/2015 VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n. 7566.1/2015)
Indirizzo												
VICO QUINTO BENEDETTO CAIROLI n. 2 Piano T-1												
Notifica												
Notifica effettuata con protocollo n. PZ0262364 del 13/10/2009												
Partita												
Mod.58												
Annotazioni												
-classamento e/o rendita rettificati con procedura di classamento automatico (d.m. 701/94)												

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune H307 - Foglio 35 - Particella 2445

Situazione dell'unità immobiliare dal 06/09/2013

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		35	2445	1			A/4	5	4,5 vani		Euro 267,27	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 06/09/2013 Pratica n. PZ0133784 in atti dal 06/09/2013 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 24505.1/2013)
Indirizzo												
VICO V BENEDETTO CAIROLI n. 2 Piano T-1												
Notifica												
Notifica effettuata con protocollo n. PZ0262364 del 13/10/2009												
Partita												
Mod.58												
Annotazioni												
-classamento e/o rendita rettificati con procedura di classamento automatico (d.m. 701/94)												

Situazione dell'unità immobiliare dal 16/06/2009

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		35	2445	1			A/4	5	4,5 vani		Euro 267,27	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 16/06/2009 Pratica n. PZ0135176 in atti dal 16/06/2009 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 6267.1/2009)
Indirizzo												
VICOLO V.B. CAIROLI n. 2 Piano T-1												
Notifica												
Notifica effettuata con protocollo n. PZ0262364 del 13/10/2009												
Partita												
Mod.58												
Annotazioni												
-classamento e/o rendita rettificati con procedura di classamento automatico (d.m. 701/94)												

Situazione dell'unità immobiliare dal 08/09/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		35	2445	1			A/4	4	4,5 vani		Euro 216,14	VARIAZIONE del 08/09/2008 Pratica n. PZ0237208 in atti dal 08/09/2008 AMPLIAMENTO-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 12238.1/2008)
Indirizzo												
VICOLO V.B. CAIROLI n. 2 Piano T-1												
Notifica												
Notifica effettuata con protocollo n. PZ0262364 del 13/10/2009												
Partita												
Mod.58												
Annotazioni												
-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)												

Foglio n. 35, Particella n. 2445 (da cui ha avuto origine il sub.1)

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 01/01/1994

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		35	2445				A/4	5	3,5 vani		Euro 207,87 L. 402.500	VARIAZIONE del 01/01/1994 Variazione del quadro tariffario
Indirizzo												
VIA BENEDETTO CAIROLI n. 2 Piano T - 1												
Notifica												
Partita												
1003252												
Mod.58												
-												

Situazione dell'unità immobiliare dal 14/09/1993

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		35	2445				A/4	5	3,5 vani		Euro 216,91 L. 420.000	VARIAZIONE del 14/09/1993 in atti dal 15/09/1993 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE (n. 2051/1993)
Indirizzo												
VIA BENEDETTO CAIROLI n. 2 Piano T - 1												
Notifica												
Partita												
1003252												
Mod.58												
-												

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		35	2445				C/2	3	29 m ²		Euro 62,90 L. 121.800	VARIAZIONE del 01/01/1992 Variazione del quadro tariffario
Indirizzo												
VIA BENEDETTO CAIROLI n. 2 Piano T												
Notifica												
Partita												
1507												
Mod.58												
-												

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		35	2445				C/2	3	29 m ²		L. 95	Impianto meccanografico del 30/06/1987
Indirizzo												
VIA BENEDETTO CAIROLI n. 2 Piano T												
Notifica												
Partita												
1507												
Mod.58												
-												

SITUAZIONE DEGLI INTESTATARI

Catasto Fabbricati, Comune di Rionero in Vulture (PZ)

Foglio n. 35, Particella n. 2445, Sub. 1

INTESTATI

1	CASELLE Fiorina nata in SVIZZERA (EE) il 13/03/1962	CSLFRN62C53Z133S*	(1) Proprieta' 1/2 in regime di comunione dei beni con TIRRICIELLO ANTONIO
2	TIRRICIELLO Antonio nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 13/06/1959	TRRNTN59H13H307B*	(1) Proprieta' 1/2 in regime di comunione dei beni con CASELLE FIORINA

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 08/09/2008

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CASELLE Fiorina nata in SVIZZERA (EE) il 13/03/1962	CSLFRN62C53Z133S*	(1) Proprieta' 1/2 in regime di comunione dei beni con TIRRICIELLO ANTONIO
2	TIRRICIELLO Antonio nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 13/06/1959	TRRNTN59H13H307B*	(1) Proprieta' 1/2 in regime di comunione dei beni con CASELLE FIORINA
DATI DERIVANTI DA		Atto del 12/05/2005 Pubblico ufficiale ZOTTA FRANCESCO Sede GENZANO DI LUCANIA (PZ) Repertorio n. 3105 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 7104.1/2005 Reparto PI di POTENZA in atti dal 09/06/2005	

Foglio n. 35, Particella n. 2445 (da cui ha avuto origine il sub.1)

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 12/05/2005

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CASELLE Fiorina nata in SVIZZERA (EE) il 13/03/1962	CSLFRN62C53Z133S*	(1) Proprieta' 1/2 in regime di comunione dei beni con TIRRICIELLO ANTONIO fino al 08/09/2008
2	TIRRICIELLO Antonio nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 13/06/1959	TRRNTN59H13H307B*	(1) Proprieta' 1/2 in regime di comunione dei beni con CASELLE FIORINA fino al 08/09/2008
DATI DERIVANTI DA		Atto del 12/05/2005 Pubblico ufficiale ZOTTA FRANCESCO Sede GENZANO DI LUCANIA (PZ) Repertorio n. 3105 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 7104.1/2005 Reparto PI di POTENZA in atti dal 09/06/2005	

Situazione degli intestati dal 08/02/2005

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LA PADULA Rosa nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 08/02/1934	LPDRSO34B48H307E*	(1) Proprieta' 1000/1000 fino al 12/05/2005
DATI DERIVANTI DA		RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 08/02/2005 - Voltura n. 3059.1/2005 - Pratica n. PZ0021601 in atti dal 24/02/2005	

Situazione degli intestati dal 09/07/1999

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LA PADULA Rosa nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 08/02/1934	LPDRSO34B48H307E*	(2) Nuda proprieta' 1/1 fino al 08/02/2005
2	LAPADULA Pasquale nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 23/11/1911	LPDPQL11S23H307H*	(8) Usufrutto 1/1 fino al 08/02/2005
DATI DERIVANTI DA		RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 09/07/1999 - Voltura n. 3056.1/2005 - Pratica n. PZ0021588 in atti dal 24/02/2005	

Situazione degli intestati dal 30/12/1995

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CECERE Incoronata nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 28/08/1911	CCRNRN11M68H307U	(72) Cossufruttuario generale con diritto di accrescimento fino al 09/07/1999
2	LAPADULA Pasquale nato a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 23/11/1911	LPDPQL11S23H307H	(72) Cossufruttuario generale con diritto di accrescimento fino al 09/07/1999
3	LAPADULA Rosa nata a RIONERO IN VULTURE (PZ) il 08/02/1934	LPDRSO34B48H307E	(1) Proprieta' fino al 09/07/1999
DATI DERIVANTI DA		Atto del 30/12/1995 Pubblico ufficiale GIURATRABOCCHETTI Sede RIONERO IN VULTURE (PZ) Repertorio n. 90433 - UR Sede MELFI (PZ) Registrazione n. 79 registrato in data 08/01/1996 - DONAZIONE Voltura n. 414.1/1996 in atti dal 28/05/1996	

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	LAPADULA Pasquale ; Fu Vincenzo		fino al 30/12/1995
DATI DERIVANTI DA		Impianto meccanografico del 30/06/1987	

Si è proceduto alla sovrapposizione della **planimetria dello stato reale dei luoghi** (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale.


Da tale sovrapposizione, non sono state riscontrate difformità planimetriche.

Nel seguito si riporta la sovrapposizione grafica in formato ridotto, rimandando all'**allegato 6** per il formato ordinario della stessa:

PIANTA PIANO TERRA

Legenda

- Planimetria catastale
- Planimetria rilevata



PIANTA PIANO 1°




Figura 5 - Sovrapposizione planimetria dello stato reale dei luoghi con la planimetria catastale

QUESITO n.4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. __, piano ____ int. ____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con ____ a nord, con ____ ad ovest, con ____ ad est; è riportato nel **C.F.** (o **C.T.**) del **Comune di _____** al **foglio _____**, **p.lla _____** (ex p.lla ____ o già scheda _____), **sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del ____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a ____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. ____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria *ex artt.* ____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);
PREZZO BASE euro _____;
LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

Inoltre l'esperto riporterà la risposta di cui al presente quesito, oltre che all'interno della relazione di stima secondo l'ordine dei quesiti, anche in apposito separato allegato, separatamente dalle risposte altri quesiti.

LOTTO UNICO:

Piena proprietà quota 1/1 della seguente Unità Immobiliare:

1) Appartamento per civile abitazione, superficie commerciale **mq 84**, ubicato al **Piano Terra e 1°**; sito in zona **Centro Storico** del Comune di **Rionero in Vulture** (PZ), al **Vico V Cairoli n. 4** (al NCEU *Vico Quinto Benedetto Cairoli n.2*), identificato in Catasto Fabbricati al **foglio 35 p.lla 2445 sub. 1**, cat. A/4, consistenza vani 4,5.

- L' U.I. confina a Sud con la part. n. 2447 del C.T. di proprietà di terzi non pignorata, a Ovest con altre U.I. ricadenti nella part. n. 2446 di proprietà di terzi non pignorate, a Est con altre U.I. ricadenti nella part. n. 2444 di proprietà di terzi non pignorate, mentre a Nord confina con Vico V Cairoli (da cui si accede);
- l'**accesso** avviene in modo diretto dalla strada pubblica (Vico V Cairoli);
- il descritto stato dei luoghi **corrisponde** alla consistenza catastale;
- risulta il seguente titolo edilizio autorizzativo:

- **Permesso di Costruire n. 5001/2008 del 27.5.2008** rilasciato dal Comune di Rionero in Vulture XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "l'esecuzione dei lavori in variante in corso d'opera per la ristrutturazione del fabbricato sito in vico V° B. Cairolì n. 2 assentiti con permesso di Costruire n. 15408/05";
- lo stato dei luoghi è **conforme** al succitato titolo autorizzativo.

LOTTO UNICO
PREZZO BASE € 52.400,00
(euro cinquantaduemilaquattrocento/00)

QUESITO n.5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene ignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione

di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto mortis causa**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di *atto mortis causa* oppure si tratti di *atto inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità**.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di **istituzioni ecclesiastiche**.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) **Situazioni di comproprietà**.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di **diritto di usufrutto** sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Il creditore procedente ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva (dep. in data 24.08.2022).

Nella suddetta certificazione notarile sostitutiva sono indicati esattamente i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati.

La certificazione notarile risale ad un atto di acquisto derivativo trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento (avvenuta in data 04.07.2022 reg. gen. 10198 reg. part. 8656), e precisamente:

- agli esecutati [REDACTED] [REDACTED] beni pignorati, identificati in Catasto Fabbricati del Comune di Rionero in Vulture (Pz) al NCEU fg. 35 p.lla 2445 sub. 1 sono pervenuti in forza di **atto di compravendita del 12.05.2005** rep. 3105 racc. 1293 per notar Zotta, trascritto ai nn. 10652/7104 in data 08.06.2005, da potere di [REDACTED] per la proprietà di 1/1;
- a [REDACTED] per la nuda proprietà i beni sono pervenuti per **atto di donazione del 30.12.1995** rep. 90433 per notar Giuratrabocchetti di Rionero in Vulture, trascritto ai nn. 237/2015 in data 10.01.1995, da potere di Lapadula Pasquale, con riserva di usufrutto per sé e la moglie Cecere Incoronata, del diritto di usufrutto vitalizio con diritto di accrescimento. Con vulture catastali rispettivamente del 09.07.1999 n. 3056.1/2005 e del 08.02.2005 n. 3059.1/2005 si è avuto il ricongiungimento dell'usufrutto in morte di Cecere Incoronata e Lapadula Pasquale.

Vi è corrispondenza fra il diritto pignorato, come descritto nell'atto di pignoramento - proprietà 1/1- e i dati riportati nella nota di trascrizione, ossia a

[REDACTED]
[REDACTED]

QUESITO n.6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 172 bis (numeri 7, 8 e 9) dis. Att. c.p.c., che di seguito si riportano: "7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato¹."

Indicherà altresì:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. ____; concessione edilizia n. ____; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____; DIA n. ____; ecc.);

¹ Numeri aggiunti dall'art. 14 co. 1, lett. e) n. 1 d.l. 83/15.

- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;

- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);

- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:

- artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
- art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
- art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Si è proceduto dapprima al rilievo dettagliato della U.I. oggetto di pignoramento mediante idonea strumentazione, sia dei muri interni che di quelli perimetrali, al fine di poter confrontare lo stato di fatto rilevato rispetto agli elaborati planimetrici di progetto.

Si è predisposta pertanto la planimetria dello stato reale dei luoghi.

- Dalla ricerca effettuata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Rionero in Vulture (PZ) è emerso che per il bene oggetto del pignoramento è presente il seguente titolo autorizzativo:

- **Permesso di Costruire n. 5001/2008 del 27.5.2008** rilasciato dal Comune di Rionero in Vulture XXXXXXXXXX per "l'esecuzione dei lavori in variante in corso d'opera per la ristrutturazione del fabbricato sito in vico V° B. Cairolì n. 2 assentiti con permesso di Costruire n. 15408/05".

- L'epoca di realizzazione del fabbricato in cui è ubicato il bene staggito **risale a data antecedente al 1.9.1967** (primi anni '40) **ed è stato interamente ristrutturato nel 2008** (dati desunti dagli atti di accatastamento depositati presso l'Agenzia delle Entrate-Servizi Catastali).
- Per l'immobile eseguito, dalle verifiche effettuate presso il Comune di Rionero in Vulture (PZ) **NON** risulta sussistere la dichiarazione di Agibilità.

Lo stato di fatto è **conforme** agli elaborati allegati al succitato titolo autorizzativo.

Si riportano di seguito le planimetrie del piano terra e del piano 1° del progetto depositato presso gli uffici comunali ed allegate al "Permesso di Costruire n. 5001/2008 del 27.5.2008":





Figura 6 - Pianta Piano Terra e Piano 1° allegate al Permesso di Costruire n. 5001/2008 del 27.5.2008

Si riporta nel seguito la sovrapposizione della planimetria dello stato reale dei luoghi con quella di progetto:

PIANTA PIANO TERRA

Legenda

- Planimetria progetto autorizzato
- Planimetria rilevata



PIANTA PIANO 1°




Figura 7 - Sovrapposizione stato reale dei luoghi e progetto autorizzato – Planimetria Piano Terra e Piano 1°

QUESITO n.7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

All'atto dell'accesso effettuato in data 15.12.2023 unitamente al Custode nominato, l'immobile è così risultato:

- l'appartamento per civile abitazione costituisce la dimora abituale del nucleo familiare degli esecutati.

QUESITO n.8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Si riportano di seguito i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene:

A CARICO DI TIRRICIELLO ANTONIO e CASELLE FIORINA:

- 1) **pignoramento immobiliare** trascritto a Potenza in data 04.07.2022 reg.gen. 10198 reg.part. 8656 a favore di [REDACTED] (creditore procedente);
- 2) **ipoteca volontaria (concessione a garanzia di mutuo fondiario)** iscritta a Potenza in data 30.03.2006 ai nn. 7258/1060 a favore della B [REDACTED]

A CARICO DI TIRRICIELLO ANTONIO:

- 3) **ipoteca concessione amministrativa/riscossione** iscritta a Potenza in data 25.01.2018 ai nn. 1757/160, a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- 4) **ipoteca legale** iscritta a Potenza in data 06.06.2007 ai nn. 12970/3561, CANCELLATA
- 5) **ipoteca legale** iscritta in data 04.06.2007 ai nn. 2600/3430, a favore di Sem Spa

A CARICO DI CASELLE FIORINA:

- 6) **ipoteca concessione amministrativa/riscossione** iscritta a Potenza in data 16.01.2019 ai nn. 673/128, a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- 7) **ipoteca concessione amministrativa/riscossione** iscritta a Potenza in data 09.02.2018 ai nn. 2753/344, a favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- 8) **ipoteca legale** iscritta a Potenza in data 14.03.2008 ai nn. 4876/1393, CANCELLATA

Da verifiche effettuate presso la cancelleria civile del Tribunale di Potenza, alla data di deposito della presente relazione **NON risultano** pendenti cause promosse o intentate nei confronti degli esecutati aventi ad oggetto il bene pignorato.

Non essendo costituito alcun condominio **NON sussiste** alcun Regolamento Condominiale.

QUESITO n.9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso

Il bene oggetto di pignoramento **NON ricade** su suolo demaniale.

QUESITO n.10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 acquisendo la relativa documentazione). In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Per il bene oggetto di pignoramento **NON risulta** la presenza di censi, livelli o usi civici.

QUESITO n.11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Non risulta costituito alcun condominio, pertanto:

- 1) L'importo annuo delle spese condominiali non è determinabile;
- 2) Non risultano spese straordinarie afferenti all'ultimo biennio;
- 3) Non risultano spese arretrate per gli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) Non risultano in corso procedimenti giudiziari di carattere condominiale relativi al cespite pignorato.

QUESITO n.12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto dei criteri previsti dall'**art. 568 c.p.c.**, come modificato per effetto del **DL 83/2015** convertito nella legge 132/2015, il cui testo novellato qui si riporta: (Determinazione del valore dell'immobile). *"Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici"*

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia **copia dei documenti utilizzati** (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà ex art. 173 bis disp. att. c.p.c. e come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle **differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile**, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (**misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato**) al

fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

La determinazione del più probabile **valore di mercato** è stata eseguita nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 568 c.p.c. come modificato per effetto del DL 83/2015 convertito nella legge 132/2015.

La metodologia di stima applicata prevede anche la comparazione dell'immobile oggetto di stima ad altri immobili simili per ubicazione e tipologia, di cui sono noti i prezzi unitari di mercato.

Calcolo delle superfici

La determinazione delle superfici commerciali delle u.i. è stata effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal D.P.R. 138/98 - All.C "*Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, T)*" applicando per il caso in specie i seguenti coefficienti:

- 100% delle superfici calpestabili;
- 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);
- 50% delle superfici pareti perimetrali fino ad uno spessore massimo di 50 cm;
- 50% delle superfici pareti in comunione fino ad uno spessore massimo di 25 cm;
- 30% dei balconi, terrazze e simili scoperti fino a mq 25, e 10% per la parte eccedente;

LOTTO UNICO

A seguito dei rilievi geometrici effettuati, le **superfici commerciali** calcolate risultano:

<i>Appartamento per civile abitazione</i>	
Elemento	Superficie commerciale (mq)
Appartamento Piano Terra	40,50
Appartamento Piano 1°	42,85
Balcone	1,14
TOTALE	84,49

Determinazione del prezzo di mercato

La ricerca del **prezzo di mercato** è stata effettuata con il metodo della stima parametrica considerando sia i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, sia lo stato di fatto e di conservazione del bene oggetto di pignoramento.

Inoltre, sono stati applicati i coefficienti di merito relativi a:

- Stato locativo;
- Piano;
- Stato di conservazione;
- Luminosità;
- Esposizione e vista;
- Vetustà;
- Tipo di riscaldamento.

Si riporta nel seguito, per la zona di riferimento, la quotazione immobiliare aggiornata:

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2023 - Semestre 1

Provincia: POTENZA

Comune: RIONERO IN VULTURE

Fascia/zona: Centrale/CENTRO STORICO - VIA N.SAURO - VIA GARIBALDI - VIA FIERAMOSCA - VIA A. DI SAVOIA - VIA ROMA -


Codice di zona: B1

Microzona catastale n.: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	670	800	L	2,2	2,8	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	180	410	L	1,3	1,9	L
Autorimesse	NORMALE	410	560	L	1,2	1,8	L
Box	NORMALE	420	570	L	1,3	1,9	L



Per i valori di vendita per mq lordo commerciale, dalle quotazioni O.M.I. Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate della zona “B1/centrale – centro storico” del Comune di Rionero in Vulture (PZ), aggiornato al primo semestre 2023, si assumono:

$$V_{m-appart.} = \text{€/mq } 730,00$$

compresi nel range di valori indicati per le **abitazioni civili in stato conservativo normale**.

Il più probabile valore di mercato con stima parametrica si ottiene dalla formula:

$$V = C \times V_m \times K$$

dove:

- V è il più probabile valore di mercato del bene
- C è la consistenza del bene espressa in mq ragguagliati (**superficie commerciale**)

- V_m è il valore medio di mercato
- K è il coefficiente unico di merito

Per i **coefficienti di merito**, operando le opportune correzioni/interpolazioni per caratteristiche valutate intermedie, con riferimento all'appartamento si assume:

- 1- Stato locativo: abitazione libera.....0% -> $K_1 = 1,00$
- 2- Piano: piano Terra e 1°- 10% -> $K_2 = 0,90$
- 3- Stato di conservazione: buono stato.....0% -> $K_3 = 1,00$
- 4- Luminosità: mediamente luminoso.....0% -> $K_4 = 1,00$
- 5- Esposizione e vista: mista.....0% -> $K_5 = 1,00$
- 6- Edificio: da 1 a 20 anni, stato normale.....0% -> $K_6 = 1,00$
- 7- Riscaldamento: autonomo.....+ 5% -> $K_7 = 1,05$

Il Coefficiente di merito complessivo **K** è dato dal prodotto dei singoli coefficienti K_i migliorativi o peggiorativi:

$$K = 1,00 \times 0,90 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 0,945$$

Si ottiene quindi:

$$V = C \times V_m \times K = mq \ 84,49 \times \frac{\text{€}}{mq} 730,00 \times 0,945 = \text{€} \ 58.285,43$$

Come richiesto nel suddetto quesito dal G.E: al **prezzo a base d'asta** del cespite così calcolato viene applicata una riduzione pari al 10% in ordine alle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata.

Si ottiene pertanto:

$$\text{Prezzo con detrazione 10\%: € } 58.285,43 - 10\% = \text{€ } 52.456,89$$

$$\text{Prezzo a base d'asta: € } \mathbf{52.456,89}$$

PREZZO A BASE D'ASTA in cifra tonda = € 52.400,00

Si è proceduto infine al calcolo del CANONE DI LOCAZIONE, adottando un valore di locazione V_l pari a **2,50 €/(mq · mese)** per l'appartamento ed applicando la seguente formula:

$$CANONE DI LOCAZIONE = C \times V_l$$

Si ottiene:

$$CANONE DI LOCAZIONE = mq \ 84,49 \times \frac{\text{€}}{mq \cdot \text{mese}} 2,50 = \frac{\text{€}}{\text{mese}} 211,23$$

In cifra tonda:

$$CANONE DI LOCAZIONE \text{ in cifra tonda} = \frac{\text{€}}{\text{mese}} 210,00$$

QUESITO n.13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di PROGETTO DI DIVISIONE o altrimenti esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità.

Il pignoramento **non ha ad oggetto una quota indivisa.**

QUESITO n.14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

In merito alla residenza dalla data del pignoramento (19.5.2022) ad oggi risulta che gli esecutati sono residenti a Rionero in Vulture (PZ) in Vico V Cairoli n. 6, [REDACTED]

In riferimento al Regime matrimoniale degli esecutati, dall'Estratto dell'atto di matrimonio si evince che essi sono [REDACTED]

Si allegano:

- Certificati di residenza storici degli esecutati
- Estratto dell'atto di matrimonio degli esecutati (coniugi)

Copia della presente Perizia è stata inviata alle Parti nei termini disposti dal G.E.

[REDACTED]

Il C.T.U.

Ing. Dario Michele Pontolillo

ALLEGATI

1. Nomina C.T.U.;
2. Verbale di accesso e sopralluogo;
3. Documentazione fotografica;
4. Visure, planimetrie catastali e ortofoto;
5. Permesso di Costruire;
6. Planimetria dello stato reale dei luoghi e sovrapposizione a planimetria catastale;
7. Confronto tra stato reale dei luoghi e progetto autorizzato;
8. Certificati di residenza storici ed Estratto dell'atto di matrimonio degli esecutati;
9. Scheda sintetica del Lotto;
10. Ricevute di invio Perizia alle Parti.